

Comunicando CartaCanta onlus

IL CONSIGLIO DI STATO È IN VENA DI FARE MALE E ANNULLA ANCHE IL REGOLAMENTO DI UN COMUNE CHE PREVEDE, TRA L'ALTRO, PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI IL PAGAMENTO DI UNA QUOTA MINIMA ANCHE PER IL DISABILE CON DICHIARAZIONE ISEE PARI A ZERO.

Con la sentenza n. 6708 del 27 scorso, seguente di sole due settimane l'altra sua n. 6371 del 13 scorso (la sua prima importante sentenza emessa dopo la modificazione del DPCM 159/2013 intervenuta a seguito dall'art. 2 sexies, DL 2014, risale soltanto al 13 scorso) il Consiglio di Stato ci regala il bis e di fatto "sconsiglia" tutti gli altri, tantissimi, Comuni, primo, dal presentare inutili e costosi ricorsi, e secondo, dal proseguire nel colpevole tergiversare nel recepire integralmente e correttamente la normativa statale sull'ISEE che ripetiamo costituisce "livello essenziale di assistenza" (art. 2, DPCM 159/2013, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 lettera m), della Costituzione.

Ebbene nella sentenza n. 6708 i magistrati hanno stabilito la **«illegittimità della individuazione, a livello comunale, di criteri di compartecipazione dei disabili gravi al costo del servizio socio-sanitario contrastanti con la disciplina statale dell'ISEE e disancorati dall'accertamento della capacità contributiva del singolo, e pertanto destinati a gravare sulle provvidenze assistenziali non computabili nel reddito e sulle risorse del proprio nucleo familiare, in violazione degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione e dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità»**, aggiungendo poi che **«l'ISEE resta, dunque, l'indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati in conformità alle prescrizioni delle indicate norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia per la tutela delle persone con disabilità gravi, e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate ... non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall'ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva»**.

Il Consiglio di Stato ha poi sostanzialmente confermato le motivazioni della sua precedente sentenza tra cui quella significativa sulle poche risorse disponibili lamentate dal Comune: **«venendo in rilievo criteri che disciplinano le modalità di partecipazione al costo del servizio e non la misura degli oneri sostenibili dal Comune, nemmeno assumono rilievo ostativo le esigenze di assicurare gli equilibri di bilancio, profili peraltro qui solo genericamente evocati, senza contare che la sostenibilità finanziaria dei relativi costi andrebbe prudentemente evocata tenendo conto della strumentalità del servizio de quo rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incompressibile secondo i principi più volte affermati dalla Consulta (cfr. fra le altre, le sentenze C. Cost. nn. 80/2010 e n. 275/2016) ... Le spese del doppio grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza nei rapporti con l'Azienda comunale Consortile»**.

Per colpa dell'arroganza dell'assessore Rossi dell'ignoranza dei consiglieri comunali di maggioranza sempre pronti a votare a bacchetta le delibere dell'assessore, il Comune si è ficcato in un difficile cul-de-sac e questa volta a rischiare pesantemente non è soltanto l'Ente ma anche tutti coloro, giunta o dirigenti, che hanno dato copertura al regolamento comunale di accesso ai servizi socio-sanitari per anziani e disabili.

E la Regione e l'ANCI regionale hanno intenzione di continuare ad assistere senza intervenire alla degradazione da parte di "Effetto Parma" del diritto fondamentale alla salute a diritto di carta, straccia?
